

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1216)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTOLDI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1973

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Il periodo di quattro mesi di ulteriore proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni, per il finanziamento delle costruzioni di case per lavoratori, scade il 31 luglio 1973.

Il breve periodo di proroga, disposto con decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, convertito nella legge 5 giugno 1973, n. 265, non ha reso peraltro possibile completare le valutazioni circa la destinazione dei fondi che la legge suddetta ha posto a carico della produzione, nè pervenire alla definizione di adeguati strumenti di finanziamento dei programmi

di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della legge sulla casa.

Al fine di non pregiudicare le scelte che in questa delicata materia dovranno essere effettuate, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, il Governo è venuto nella determinazione di evitare che per effetto della cessazione dell'obbligo contributivo venga ad essere interrotto, a partire dal 1° agosto 1973, il flusso dei contributi.

Si è pertanto predisposto il presente decreto-legge con il quale si prevede che detti contributi continuino ad essere versati fino al 31 dicembre 1973.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

ALLEGATO

Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 24 luglio 1973, edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 1973 l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1° agosto 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

DECRETA:

Articolo unico.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni sono versati, fino al 31 dicembre 1973, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973.

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — GIOLITTI —
LA MALFA — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.